

ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI PER LA
“PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE
DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON PRETRATTAMENTO DI
BIODIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U.”**

INDICE

CONTRATTO.....	1
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni.....	5
Articolo 2 Oggetto	8
Articolo 3 Termine di esecuzione	9
Articolo 4 Obbligazioni generali dell'Appaltatore	10
Articolo 5 Direttore dei lavori, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e Direttore tecnico.....	13
Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	14
Articolo 7 Verifiche, controlli e Collaudo	14
Articolo 8 Corrispettivi.....	15
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti	16
Articolo 10 Penali	19
Articolo 11 Cauzione.....	20
Articolo 12 Riservatezza	21
Articolo 13 Risoluzione	22
Articolo 14 Recesso.....	22
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile	24
Articolo 16 Rischi da interferenze	26
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d'autore	26
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito.....	27
Articolo 19 Subappalto	27
Articolo 20 Foro competente	28
Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento	28
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali	29
Articolo 23 Trasparenza	29
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari	30

Articolo 25 Condizioni risolutive espresse	31
Articolo 26.....Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale ed al Patto di Integrità di Roma Capitale	32
Articolo 27 Codice Etico	32
Articolo 28 Clausola finale	33

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI PER LA
“PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE
DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON PRETRATTAMENTO DI
BIODIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U.”**

TRA

AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Calderon De La Barca n. 87 (00142), Italia, telefono n. 06.51691, telefax n. 06.51692540, C.F. e P. IVA 05445891004, in persona del Direttore Generale, Ing. Alessandro Filippi, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. 44 del 10 dicembre 2014 (nel seguito, per brevità, anche “**AMA**”);

E

la/il _____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, (nel seguito per brevità anche “**Appaltatore**”);

oppure

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “**Appaltatore**”).

PREMESSO

- a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per il menzionato Comune tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
- b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento dei lavori di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’impianto di digestione anaerobica e successivo compostaggio della frazione organica della raccolta differenziata dei R.S.U, da

realizzarsi presso lo stabilimento di proprietà di AMA di Rocca Cencia, situato in via di Rocca Cencia 301 – Roma, ed ha deliberato di procedere al menzionato affidamento con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____, attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____ (nel seguito, per brevità, anche solo “**Procedura**” o “**Gara**”);

c) che l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;

d) che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Progetto Definitivo elaborato dalla Stazione Appaltante, nonché degli altri elaborati integrativi ed esplicativi, allegati al Disciplinare Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

e) che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

f) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti dell’Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

**CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E
DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto

l’Allegato “**A**” (Disciplinare Tecnico), l’Allegato “**B**” (Elaborati grafici: ovverosia, il Progetto

definitivo e il Progetto esecutivo contenenti indicazioni grafiche, numeriche, illustrative o descrittive dell'oggetto dell'appalto, il Cronoprogramma, nonché il Piano di sicurezza e coordinamento), l'Allegato "C" (Computo metrico) e l'Allegato "D" (Offerta economica dell'Appaltatore), l'Allegato "E" (Protocollo di legalità), l'Allegato "F" (Protocollo di Integrità) e l'Allegato "G" (Polizze di garanzia).

3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegare, formano parte integrante del presente Contratto;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dall'Appaltatore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall'Appaltatore ed accettate da AMA.

5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

6. Ai termini di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Accettazione Provvisoria Impianto:** accettazione provvisoria, da parte della Stazione Appaltante, dell'impianto al termine della fase di avviamento e messa a regime e svolgimento con esito positivo dei Test di Accettazione;
- **Accettazione Definitiva Impianto:** accettazione definitiva, da parte della Stazione Appaltante, dell'impianto decorsi 1 anno dal Certificato di Collaudo dell'impianto;
- **Cantiere:** area all'interno ed all'esterno dell'Impianto dove si svolgono le attività in sito;
- **Certificato di Ultimazione dei Lavori e delle Prestazioni ed Accettazione Provvisoria dell'Impianto:** certificato redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante, al termine dei Test di Accettazione;

- **Certificato di Ultimazione dei Lavori di Punch List:** Certificato redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante, al termine degli interventi indicati nelle eventuali Punch List redatte prima dell'inizio dell'attività di Commissioning e alla data dell'Accettazione Provvisoria;
- **Committente:** soggetto individuato negli art. 89 e 90 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- **Contratto:** indica il presente atto fra le Parti;
- **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera:** soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera:** soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- **Cronoprogramma esecutivo:** il programma temporale, fornito dall'Appaltatore con la Progettazione esecutiva, per l'esecuzione delle opere, la fornitura dei beni e quella dei servizi richiesti per l'adeguamento;
- **Direttore dei Lavori:** soggetto con i compiti individuati dall'art.148 del Regolamento Generale Contratti Pubblici;
- **Direttore Tecnico:** soggetto nominato dall'Appaltatore;
- **Disciplinare Tecnico:** indica il documento Allegato "A" al presente Contratto, contenente la descrizione delle modalità esecutive, delle specifiche tecniche e dei livelli di prestazione dei lavori oggetto del presente Contratto;
- **Elaborati:** insieme degli elaborati grafici, di testo e di calcolo, costituenti il progetto ed eventualmente rivisti, integrati e corretti coerentemente con le risultanze dei test prestazionali;
- **Lavori:** attività di progettazione esecutiva e realizzazione, nonché Commissioning, avviamento e messa a regime e Test di Accettazione con formula "chiavi in mano", delle opere per la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica in conformità ai documenti contrattuali ed alle autorizzazioni amministrative;
- **Manuale Operativo:** indica il documento redatto dall'Appaltatore che, sulla base delle prescrizioni e procedure stabilite dai costruttori dei singoli componenti, nonché degli elaborati As Built, raccoglie tutte le informazioni necessarie alla Stazione Appaltante per una corretta e sicura conduzione e manutenzione dell'impianto;
- **Norme Tecniche:** indica tutte le norme e regole, elaborate dai competenti enti nazionali ed internazionali di formazione tecnica, le quali disciplinano in base allo stato

dell'arte tecnico/tecnologico gli aspetti tecnici di processi, beni, prodotti, materiali o servizi, ivi incluse, a titolo indicativo, ma non esaustivo, le Disposizioni Tecniche di cui ai documenti di gara del presente contratto;

- **Offerta Economica:** documento contenente l'offerta economica dell'Appaltatore;
- **Parte:** indica, a seconda dei casi, AMA o l'Appaltatore;
- **Parti:** indica congiuntamente AMA e l'Appaltatore;
- **Piano di Sicurezza e coordinamento:** indica il Piano redatto dal Coordinatore per la Progettazione ai sensi dell'art.100 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come successivamente modificato;
- **Piano operativo di Sicurezza:** indica il Piano redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art.89, comma 1) lettera h) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come successivamente modificato;
- **Progetto Definitivo di Gara:** documento e relativi allegati contenente l'estensione e le esclusioni dei Lavori, le prestazioni di carattere tecnico sia funzionali che costruttive, relative a tutte le attività previste per la realizzazione di quanto oggetto del Contratto;
- **Progetto Esecutivo:** documento e relativi allegati, redatto e sottoscritto da un soggetto abilitato per incarico dell'Appaltatore, e conforme ai requisiti del Regolamento Generale Contratti Pubblici (art. 33 e successivi) relativamente a tutte le attività previste per la realizzazione di quanto oggetto del Contratto;
- **Protocollo di Integrità:** Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati.
- **Responsabile dei Lavori:** il Committente o soggetto delegato *ad hoc* dal Committente secondo quanto previsto negli art. 89 e 90 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- **Test di Accettazione:** sono i test svolti al termine della fase di avviamento e messa a regime, suddivisi in Test di Performance, finalizzati a verificare e certificare le prestazioni e Test di Affidabilità, finalizzato a verificare l'affidabilità complessiva delle opere realizzate.

7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Oggetto

1. AMA affida all'Appaltatore, che accetta, i lavori per la Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di compostaggio con pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione organica della raccolta differenziata dei R.S.U., nonché nel Commissioning nell'avviamento e messa a regime dell'impianto, nello svolgimento dei Test di

Accettazione, nella gestione, nella manutenzione ordinaria e straordinaria per un anno dello stesso”, da eseguirsi “a corpo”.

2. I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto riguardano l'esecuzione delle opere descritte dettagliatamente negli elaborati del Progetto Definitivo e dei relativi Elaborati Integrativi, che costituiscono parte integrante del presente Contratto e possono riassumersi nelle seguenti tipologie di lavorazioni:

- demolizione dei n. 2 biofiltri e n. 4 scrubber esistenti;
- realizzazione di impianto compreso nuovi manufatti edilizi, impianti ed attrezzature elettromeccaniche;
- realizzazione della viabilità e delle sistemazioni esterne;
- installazione di una centrale di cogenerazione da fonti rinnovabili;
- realizzazione di un sistema di trattamento dei reflui di processo;
- interconnessione con impianti tecnologici preesistenti (impianto di depurazione, fluidi caldi verso centrali termiche esistenti, sistema antincendio, rete adduzione idrica).

3. I Lavori devono essere eseguiti secondo le condizioni, le modalità, le tempistiche, le specifiche, i livelli di prestazione e gli Elaborati integrativi di cui al presente Contratto ed ai relativi Allegati. La Direzione Lavori può commissionare, a seguito di prescrizioni da parte di enti, modifiche/variazioni delle opere in fase di realizzazione nel limite del 5 % del valore dell'intero appalto senza null'altro pretendere.

4. AMA si riserva la facoltà di cui all'art. 132, comma del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da esercitarsi entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del DPR 207/2010 e di richiedere all'Appaltatore, nel corso della durata del Contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed all'art. 344, Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F).

Articolo 3

Termine di esecuzione

1. L'Appaltatore dovrà, comunque, entro il termine improrogabile di **40** (quaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto, consegnare la progettazione esecutiva. L'esecuzione dei lavori ha inizio dalla data del relativo Verbale di Consegna delle aree, da effettuarsi non oltre **15 giorni** dalla comunicazione di approvazione del Progetto Esecutivo e dovrà essere ultimata entro **1.150** (millecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna delle aree, ad avvenuta approvazione della progettazione esecutiva, fatta salva l'offerta migliorativa sui tempi di realizzazione dell'impianto. La tempistica per l'esecuzione dei lavori risulta così suddivisa:

- 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi per la costruzione dell’Impianto;
- 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi per il Commissioning;
- 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi per l’avviamento e messa a regime dell’impianto;
- 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi per i Test di Accettazione.
- 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi per la fase di gestione dalla fine del Test di Accettazione.

2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori può ordinare la sospensione dei lavori, come specificato nei paragrafi 50 e 51 del Disciplinare Tecnico, per cui nessun indennizzo spetta all’Appaltatore.

Articolo 4

Obbligazioni generali dell’Appaltatore

1. La prestazione dei Lavori e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche, livelli di prestazione ed Elaborati di cui al presente Contratto e relativi Allegati. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti condizioni, modalità, termini tempistiche, specifiche, livelli di prestazione e/o del contenuto degli Elaborati, fatta salva l’applicazione delle penali di cui oltre, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

2. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8, all’Allegato “C” (Computo metrico) ed all’Allegato “D” (Offerta economica dell’Appaltatore) del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione degli stessi Lavori o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto e/o ad eventuali spese di smaltimento di beni e materiali di risulta e/o ad eventuali oneri per autorizzazioni e permessi che devono essere richiesti ed ottenuti dall’Appaltatore.

3. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati.

4. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8 , all'Allegato "C" (Computo metrico) ed all'Allegato "D" (Offerta economica dell'Appaltatore) del presente Contratto e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.

6. L'Appaltatore si impegna, espressamente, a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Lavori nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
- b) predisporre e consegnare alla Direzione Lavori, contestualmente al Progetto Esecutivo, un proprio programma operativo (Cronoprogramma) esecutivo dei lavori, che deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, come indicato dal paragrafo 42 del Disciplinare Tecnico;
- c) sottoporre, con cadenza mensile, alla Stazione Appaltante un Rapporto di Avanzamento, contenente: un aggiornamento del Cronoprogramma esecutivo ed una descrizione dei fatti avvenuti in epoca successiva all'emissione del precedente Rapporto di Avanzamento comportati eventuali criticità, il tutto come dettagliato dal paragrafo 42 del Disciplinare Tecnico;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità dei Lavori alle norme previste nel Contratto;
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA e/o dal Direttore dei Lavori;
- g) comunicare tempestivamente ad AMA ed al Direttore dei Lavori, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell'eventuale nuovo contratto Direttore tecnico;

- h) manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) organizzare un programma di formazione del personale di AMA da realizzare con i criteri minimi riportati nel paragrafo 68 del Disciplinare Tecnico (Allegato "A"), da svolgere e completare prima dell'Accettazione Provvisoria. Le prestazioni per l'attività formativa sono comprese nel prezzo a corpo offerto, pertanto l'Appaltatore nulla avrà a pretendere per tali prestazioni;
 - j) verificare la completezza dei pareri, autorizzazioni e permessi relativi alla messa in esercizio dell'Impianto già ottenuti da AMA e, in caso di necessità, dovrà integrarli. In particolare, prima della messa in esercizio, l'Appaltatore dovrà raccogliere la documentazione ed i permessi previsti e richiesti dalle normative vigenti e dagli Enti preposti, predisporre un fascicolo da tenere a disposizione nell'impianto e comunicare a tutti gli Enti interessati la data di avvio della gestione;
 - k) assicurare la supervisione di tutte le attività occorrenti per assicurare il perfetto funzionamento ed il regolare e sicuro esercizio dell'impianto, secondo quanto riportato nei paragrafi 77, 78 e 79 del Disciplinare Tecnico (Allegato "A");
 - l) mantenere ed aggiornare, per gli addetti presso l'impianto, un manuale operativo avente i contenuti dettagliati nel paragrafo 80 del Disciplinare Tecnico (Allegato "A").
7. Le attività contrattuali, da svolgersi presso le aree meglio specificate ed indicate nel Disciplinare Tecnico (Allegato "A"), dovranno essere eseguite senza interferire nel normale funzionamento e svolgimento delle attività quotidiane svolte al loro interno.
8. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in atto nei luoghi indicati al precedente comma 7.
9. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi.
10. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nel Disciplinare Tecnico (Allegato "A").
11. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in alcun caso, ad AMA.
12. L'Appaltatore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nonché del

Collaudo di cui al Disciplinare Tecnico (Allegato “A”).

13. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA e/o dal Direttore dei Lavori.

14. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA ed al Direttore dei Lavori di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dei Lavori.

15. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..

Articolo 5

Direttore dei lavori, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e Direttore tecnico

1. L’Appaltatore nomina quale “Responsabile del contratto Direttore tecnico” il proprio dipendente/dirigente _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell’Appaltatore verso AMA e verso il Direttore dei Lavori per l’esecuzione del Contratto. Al Direttore tecnico, che è anche direttore del/i cantiere/i verranno inviate e date tutte le comunicazioni e le indicazioni da parte di AMA e del Direttore dei Lavori per la migliore esecuzione del Contratto. Il Direttore tecnico è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto e svolge il ruolo e le attività meglio indicati nel Disciplinare Tecnico (Allegato “A”).

2. I recapiti del contratto Direttore tecnico sono i seguenti: numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____ e numero fax _____; indirizzo e-mail: _____

3. Per parte sua AMA nomina Direttore dei Lavori e proprio referente in ordine all’esecuzione del presente Contratto _____, i cui recapiti sono quelli di seguito riportati: numero telefono fisso: _____, telefono cellulare: _____, e numero fax: _____; indirizzo e-mail: _____

4. AMA, inoltre, nomina il Sig. _____, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori durante la progettazione dell’opera.

5. AMA, inoltre, nomina il Sig. _____, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori durante l’esecuzione dell’opera.

6. Il/I soggetto/i nominato/i da AMA, di cui ai precedenti commi 3 e 4 è/sono dotato/i di tutte le necessarie competenze e conoscenze e svolgerà/anno il ruolo e le attività previste appunto per il Direttore tecnico ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel Disciplinare Tecnico (Allegato “A”).

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire, anche tramite il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, solo direttive per il migliore raggiungimento del risultato cui è finalizzato il presente Contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati il Piano di sicurezza e coordinamento e tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, - previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) all'Appaltatore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola.

Articolo 7

Verifiche, controlli e Collaudo

1. I Lavori oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposti

a verifica e controllo nel rispetto di quanto previsto al riguardo nel presente Contratto e nel Disciplinare Tecnico (Allegato “A”).

2. Entro 1 mese dall'approvazione della progettazione esecutiva, l'Appaltatore fornirà un piano dettagliato di controllo qualità su apparecchiature/materiali, suddivise per zone d'impianto, con indicazione specifica di prove e collaudi a cui saranno sottoposte, come indicato nel paragrafo 54 del Disciplinare Tecnico (Allegato “A”).

3. Durante il corso dei lavori, la Direzione Lavori si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sulle strutture, sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni previste dai documenti contrattuali, come indicato nel paragrafo 58 del Disciplinare Tecnico (Allegato “A”).

4. Per le opere di consistente impegno strutturale sarà eseguito il collaudo statico ai sensi della legge 5/11/1971, n. 1086 e s.m.i., con il solo onere a carico della Stazione Appaltante dell'onorario del collaudatore, intendendosi che l'assistenza al collaudo stessa sarà a carico dell'Appaltatore, come indicato nel paragrafo 59 del Disciplinare Tecnico (Allegato “A”).

5. I Lavori oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposti, altresì, a Collaudo nel rispetto delle norme di legge e di quanto previsto al riguardo nel Disciplinare Tecnico al Capo 9, paragrafi 63, 64, 65, 66 e 67 (Allegato “A”);

6. L'accettazione definitiva dell'impianto da parte di AMA avverrà decorso 1 anno dal Certificato di Collaudo dell'impianto stesso.

Articolo 8

Corrispettivi

1. A fronte della corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei Lavori oggetto del presente Contratto, AMA corrisponderà all'Appaltatore, secondo i termini e le modalità indicate nel Disciplinare tecnico, il corrispettivo determinato applicando - in riferimento alle opere ed attività effettivamente e correttamente eseguite, ai sensi del presente Contratto e relativi Allegati - ai prezzi elencati nel Computo metrico (Allegato “C”) il ribasso di cui all'Offerta economica dell'Appaltatore (Allegato “D”). In ogni caso, l'importo massimo contrattuale che AMA potrà riconoscere all'Appaltatore per la corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte, di tutti i Lavori oggetto del presente Contratto è pari ad Euro_____ oltre IVA, fatti salvi l'incremento di cui al precedente articolo 2, comma 3 e/o le varianti di cui al Disciplinare tecnico.

2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è onnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario alla realizzazione dei Lavori oggetto del Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e relativi Allegati.

3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si riferisce ai Lavori a corpo prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche, livelli di prestazione ed Elaborati di cui al presente Contratto ed ai relativi Allegati; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.
5. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dei paragrafi 73 e 74 del Disciplinare Tecnico (Allegato "A"), per le quali risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura.
6. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, ancorché non previsti in progetto ed esclusi quindi dall'appalto a corpo, se ritenuti necessari e da eseguire, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 173 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del DPR 207/2010.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8, i relativi termini e modalità sono disciplinati nel Disciplinare Tecnico. Ciascun pagamento – in acconto o a saldo – previsto nel Disciplinare Tecnico sarà effettuato da AMA solo a fronte dell'emissione e dell'invio della relativa fattura dall'Appaltatore alla medesima AMA.
2. Ama erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l'anticipazione dell'importo pari al 10% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 l'erogazione dell'eventuale anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Negli stessi termini deve essere predisposta la fideiussione a garanzia del pagamento della rata di

saldo ed il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

4. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, il CIG, nonché il dettaglio dello Stato di Avanzamento Lavori di riferimento della medesima, e dovrà essere intestata e spedita ad AMA in formato elettronico.

5. L'importo di ciascuna delle fatture di cui al precedente comma 2 verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica per accettazione della documentazione alla medesima allegata, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, mediante bonificato sul conto corrente n. _____, intestato all'Appaltatore presso Banca di _____ Ag.____, IBAN_____. Il Appaltatore dichiara e garantisce che il predetto conto è "conto dedicato" ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.

(Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Appaltatore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:

Sig._____, cod.fisc._____ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);

Sig._____, nato a _____-, residente a _____, cod.fisc._____ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);

(Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Appaltatore) Il Appaltatore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all'articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.

6. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo a favore del Appaltatore oggetto del bonifico.

7. AMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 192/2012. Si precisa che il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 sia determinato da errori del Appaltatore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui ai precedenti commi 2 e/o 3 e/o nell'indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 4: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora di cui al presente comma e il Appaltatore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai tempi di pagamento.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Appaltatore.

10. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui al precedente comma 3; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. In caso di ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa l'ipotesi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione dei Lavori e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei relativi allegati.

13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle

attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.

14. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma 7, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ..

15. Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 10

Penali

1. Al verificarsi degli inadempimenti previsti nel paragrafo 52 del Disciplinare Tecnico (Allegato "A") e nel caso di mancato raggiungimento delle Prestazioni Garantite previste dal Progetto Definitivo, entro il limite massimo fissato, come dettagliato nella Tabella di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 al Disciplinare Tecnico (Allegato "A"), troveranno applicazione le penali ivi prescritte, fatta salva l'ipotesi che detti inadempimenti siano determinati da forza maggiore o di caso fortuito.

1. Il superamento del deficit massimo ammissibile sul valore garantito delle Prestazioni previste dal progetto definitivo, come dettagliato nella Tabella di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 al Disciplinare Tecnico (Allegato "A"), comporterà la possibilità per AMA di rifiutare i lavori, o le forniture e risolvere il contratto.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all'Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati,

ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. AMA potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 8, comma 1; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro _____(_____/00) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di gara.

2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti di AMA per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.

4. La cauzione è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, a fronte dei singoli Stati di Avanzamento Lavori e proporzionalmente al valore dei medesimi e, quindi, dei pagamenti in acconto del corrispettivo, effettuati da AMA in favore dell'Appaltatore.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l'Appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l'Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;

b) che AMA abbia espressamente autorizzato l'Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'Appaltatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell'esecuzione dei Lavori oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.

5. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.

6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

7. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.

Articolo 13

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ..

2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. nei casi di cui agli articoli 4 (Obbligazioni generali dell'Appaltatore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 18 (Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza).

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dall'Appaltatore, a spese di quest'ultimo.

Articolo 14

Recesso

1. AMA ha diritto, nei casi di:

a) giusta causa,

b) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,

c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell'Appaltatore,

di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Appaltatore con lettera

raccomandata a.r..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'Appaltatore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l'esecuzione delle prestazioni inerenti i Lavori oggetto del medesimo Contratto;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte di AMA dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi l'Appaltatore si impegna in favore di AMA a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dell'esecuzione dei Lavori.

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi 1 e 2, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r..

Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 5, l'Appaltatore dovrà cessare tutte

le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell'importo determinato dalla differenza tra l'importo massimo contrattuale che AMA può riconoscere all'Appaltatore - di cui al precedente articolo 8, comma 1 - ed i corrispettivi pagati da AMA all'Appaltatore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; l'Appaltatore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, l'Appaltatore dichiara di aver stipulato le coperture assicurative richieste ai sensi del Disciplinare di gara. In particolare, dette polizze tengono indenne:

a) AMA, da tutti i rischi di esecuzione dei Lavori da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione e cause di forza maggiore. In particolare, la menzionata polizza copre gli eventuali danni subiti da AMA a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori;

b) AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi in riferimento al rischio di responsabilità civile derivante dallo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere ai medesimi arrecato. La polizza considera espressamente terzi anche i dipendenti e collaboratori AMA.

3. Il massimale della polizza assicurativa di cui al precedente comma 2, lett. a) è pari all'importo di_____. Il massimale della polizza assicurativa di cui al precedente comma 2, lett. b) è pari ad Euro_____. Entrambi i massimali sono riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del Contratto.

4. Entrambe le polizze assicurative prevedono la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 del D.P.R n 207/2010, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. L'Appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore all'importo complessivo dell'opera. La liquidazione della rata del saldo del corrispettivo per i lavori di cui al presente Contratto è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo.

6. In caso di Raggruppamenti Temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di R.T.I. orizzontale (di cui all'articolo 37, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006), e con responsabilità "pro quota" nel caso di R.T.I. verticale (di cui all'articolo 37, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006).

7. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia di ciascuna delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

8. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'Appaltatore dichiara di avere prodotto ad AMA anche la copia della polizza di responsabilità civile professionale del Progettista, per i rischi derivanti dallo

svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi dell'articolo 111 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006.

Articolo 16

Rischi da interferenze

1. I rischi da interferenze sono stati calcolati da AMA ed inseriti nel Piano di sicurezza e coordinamento.
2. Contestualmente all'attività di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 6 del *D.P.R. n. 222 del 2003*, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al *Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla sicurezza*, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 46, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e al medesimo *Decreto Legislativo 81/2008*.

Articolo 17

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente l'Appaltatore delle suddette iniziative.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

8. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

9. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

10. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 20

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di

aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet www.amaroma.it, <http://ted.europo.eu/TED/>; www.regione.lazio.it/web2/contents/osservatorio/ll.pp, <http://www.regione.lazio.it/sitarl/>, <https://www.serviziocontrattipubblici.it>

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 22

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.

2. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti eventualmente occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Articolo 23

Trasparenza

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con diritto da parte di AMA di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.

Articolo 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Appaltatore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

3. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Ove l'Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Appaltatore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. L'Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte,

nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che l'Appaltatore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 25

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 26

Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale ed al Patto di Integrità di Roma Capitale

1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale e nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. "sensibili".

2. In riferimento all'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l'elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. "sensibili", ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.

3. L'Appaltatore prende atto, fin da ora, dell'obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte dal Appaltatore a vario titolo nell'esecuzione di attività e prestazioni attinenti all'esecuzione del presente Contratto, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. L'Appaltatore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.

4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l'autorizzazione alla stipula da parte del Appaltatore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.

5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell'autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Appaltatore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.

Articolo 27

Codice Etico

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest'ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, l'Appaltatore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo

Contratto.

2. In caso di inadempimento da parte del Appaltatore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 28

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ___/___/___.

AMA S.P.A.

L'Appaltatore

Il Direttore Generale

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- **relativamente al presente Contratto:** Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Obbligazioni generali dell'Appaltatore); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Foro competente), Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 25 (Clausola finale);

- **relativamente al Disciplinare Tecnico:** Art. 4 (Ammontare dell'Appalto); Art. 6 (Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili); Art. 8 (Descrizione generale interventi); Art. 9 (Tipologia rifiuti in ingresso); Art. 10 (Caratteristiche del prodotto finito ammendante compostato misto ACM); Art. 36 (Norme di sicurezza generali); Art. 37 (Piano di sicurezza e di coordinamento); Art. 38 (Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento); Art. 39 (Piano operativo di sicurezza); Art. 40 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza); Art. 41 (Interferenze con altre Imprese e con l'attività svolta nel sito); Art. 42 (Cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore); Art. 43 (Termini per la progettazione esecutiva); Art. 44 (Mancata approvazione della progettazione esecutiva); Art. 45 (Documentazione tecnica, progettuale e manuali); Art. 46 (Consegna delle aree); Art. 47 (Custodia del cantiere e accesso all'Impianto); Art. 48 (Cartello di cantiere); Art. 49 (Termini per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni); Art. 50 (Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori); Art. 51 (Sospensioni ordinate dal R.U.P.); Art. 52 (Penali); Art. 53 (Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e le prestazioni dell'impianto); Art. 54 (Piano di controllo delle forniture); Art. 55 Qualità e provenienza dei materiali, delle apparecchiature e dei macchinari; Art. 56 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione; Art. 57 Contenimento dell'impatto ambientale in fase di costruzione; Art. 58 Verifiche e prove in corso di opera presso il cantiere; Art. 59 Collaudo statico; Art. 60 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore; Art. 61 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore; Art. 62 Ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore; Art. 63 Ultimazione della costruzione dell'impianto – Mechanical Completion; Art. 64 Commissioning; Art. 65 Avviamento e messa a regime - Test di Accettazione; Art. 66 Ultimazione lavori e prestazioni - Accettazione provvisoria dell'impianto – Punch list; Art. 67 Conto Finale e collaudo; Art. 68 Formazione del personale

della Stazione Appaltante; Art. 69 Lavori a misura; Art. 70 Lavori a corpo; Art. 71 Lavori in economia; Art. 72 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera; Art. 73 Variazione dei lavori; Art. 74 Varianti per errori od omissioni progettuali; Art. 75 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi; Art. 76 Avvio della gestione; Art. 77 Oneri a carico dell'Appaltatore durante la gestione dell'impianto; Art. 78 Obiettivi minimi di gestione; Art. 79 Campo di intervento ed applicazione delle varie forme manutentive; Art. 80 Manuale operativo; Art. 81 Sorveglianza e controllo da parte della stazione appaltante.

- **relativamente all'Allegato 1 al Disciplinare Tecnico – Prestazioni e garanzie di processo, test, collaudo e penali:** ART. 1.1 Tipologia dei rifiuti in ingresso ed operazioni di gestione; Art. 2 Rese attese sulle sezioni di impianto di selezione e anareobico-aerobico per il compostaggio di qualità; Art. 3 Prestazioni garantite; Art. 4 Principali prescrizioni e garanzie per le apparecchiature/impianti e per i processi; Art. 5 Prescrizioni sulla qualità dei prodotti in uscita; Art. 6 Limiti alle emissioni e sul rumore; Art. 7 Test di accettazione (affidabilità, performance); Art. 8 Penali per mancate prestazioni garantite; Art. 8.1 Penali per mancato raggiungimento prestazioni garantite.

Roma, li ___/___/___

L'Appaltatore

ALLEGATI

ALLEGATO “**A**” - Disciplinare Tecnico;

ALLEGATO “**B**” - Elaborati grafici: il Progetto definitivo, il Progetto esecutivo, il Cronoprogramma, il Piano di sicurezza e coordinamento;

ALLEGATO “**C**” - Computo metrico;

ALLEGATO “**D**” - Offerta economica dell'Appaltatore;

ALLEGATO “**E**” – Protocollo di legalità;

ALLEGATO “**F**” - Protocollo di Integrità;

ALLEGATO “**G**” - Polizze di garanzia.